



Oggetto: *Tirocini formativi – Coperture assicurative Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.*

In merito all'oggetto, si riporta di seguito un quadro riassuntivo delle coperture assicurative ad oggi in essere, con particolare riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19.

Tutti gli studenti Unimore beneficiano automaticamente (senza necessità di alcuna attivazione) della Polizza Infortuni di Ateneo, Tale Polizza Infortuni e la relativa estensione di garanzia al Rischio Biologico (automatica per determinate categorie di studenti, ad adesione per le restanti categorie) hanno come presupposto l'accadimento di un infortunio, ovvero di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali. Tali garanzie non assicurano pertanto la malattia e, di conseguenza, non coprono il rischio da contagio COVID19.

In particolare, l'estensione al Rischio Biologico ha l'obiettivo di estendere la validità della Polizza infortuni ai postumi conseguenti ad un contagio avvenuto a seguito di infortuni che - attraverso lesioni traumatiche o per contatto con sostanze infettive – possano determinare infezioni microbiche o parassitarie o avvelenamento del sangue che possano determinare la morte o l'invalidità permanente dell'assicurato.

A partire dall'a.a. 2018/2019, si è provveduto ad estendere automaticamente (pertanto, senza necessità di alcuna adesione) la Polizza Infortuni di Ateneo ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico per gli studenti iscritti a:

1. Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti ai Dipartimenti clinici: - Clinical and Experimental Medicine (CEM) - Molecular and Regenerative Medicine - Neuroscienze
2. Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a partire dal 2° anno
3. Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
4. Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a partire dal 2° anno
5. Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie
6. Scuole di Specializzazione tecniche, di area non medica.

I soggetti non automaticamente assicurati possono attivare l'estensione mediante compilazione ed invio dell'apposita modulistica (reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce “Polizza Infortuni” – “Modulo di estensione HIV, Epatite B e C, Biologico e Radiologico”) alla scrivente Direzione, unitamente a copia del bonifico del premio (pari ad € 10,00), tramite email all'indirizzo deborafava@unimore.it.

Nell'ipotesi di tirocini extracurricolari, i tirocinanti laureati (non rientrando più nella categoria 'studenti') non beneficiano automaticamente della Polizza Infortuni, ma possono attivarla mediante compilazione ed invio dell'apposito modulo di adesione (reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce “Polizza Infortuni”) alla scrivente Direzione, unitamente a copia del bonifico del premio (pari ad € 1,40), tramite email all'indirizzo deborafava@unimore.it. Possono inoltre attivare l'estensione al Rischio Biologico di cui sopra mediante compilazione ed invio dell'apposita modulistica (reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce “Polizza Infortuni” – “Modulo di estensione HIV, Epatite B e C, Biologico e Radiologico”) alla scrivente Direzione, unitamente a copia del bonifico del premio (pari ad € 10,00), tramite email all'indirizzo deborafava@unimore.it.

Per quanto attiene la copertura INAIL, gli studenti sono assicurati dall'INAIL per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, quindi

durante lo svolgimento dei tirocini formativi: infatti, poichè gli studenti non sono titolari di un rapporto di lavoro, essi sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche (sono assimilabili a queste tipologie le attività di scienze motorie e sportive) e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.

In breve, gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del D.P.R. n. 1124/1965: esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del D.P.R. n. 1124/65 (TU Infortuni).

Inoltre, la Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020 inquadra le affezioni morbose nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui sono ricondotti anche i casi di infezione da Coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'INAIL. In proposito, l'INAIL distingue poi tra:

- 1) operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale. Agli operatori sanitari sono equiparati anche altri soggetti che svolgono attività lavorative in costante contatto con il pubblico/l'utenza (es. lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.), per i quali vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari;
- 2) casi di contagio che riguardano lavoratori non rientranti tra le categorie di cui al punto 1), nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare la presunzione semplice. In questi casi, in cui l'episodio che ha determinato il contagio non è noto o non può essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Si riporta di seguito parte del testo della Circolare INAIL sopra citata:

"In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrare come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto. La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'Inail. Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail. Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale".

Cordiali saluti.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE
IL DIRIGENTE
(f.to Dott.ssa Gabriella Brancolini)